

Autotrasporto – Proroga delle agevolazioni fiscali – Chiarimenti ministeriali

18 Febbraio 2005

Con [Nota prot. 142/V/AGT del 14 gennaio 2005](#), l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sulla proroga delle agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 t, prevista dalla Finanziaria 2005 (art.1, commi 515-517, legge 311/2003; [cfr. Legge Finanziaria 2005 – Disposizioni d'interesse per il settore del 10 gennaio 2005](#)).

Allo stesso modo, la Nota riepiloga anche le modalità applicative delle agevolazioni fiscali previste per gli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t (cosiddetta “Carbon tax”, di cui all'art.8, comma 10, lett.e, legge 448/1998), nonché la misura spettante in caso di fruizione congiunta di entrambi i benefici.

Questi, in sintesi, i principali chiarimenti:

1. AUTOTRASPORTATORI CON VEICOLI DI MASSA MASSIMA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 T

Anche per i **consumi di carburante effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004**, gli autotrasportatori, sia in conto proprio che in conto terzi, che utilizzano veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 t, possono fruire del credito di imposta o del rimborso di quanto spettante in relazione alla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio da autotrazione.

In particolare, il beneficio spetta **in misura pari a 33,21391 euro per mille litri** di carburante utilizzato nell'intero 2004, a condizione che, **entro il 30 giugno 2005**, sia presentata agli uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti **un'apposita dichiarazione dei consumi** effettuati nel citato periodo agevolato.

Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane ha precisato ulteriormente che:

- o gli aventi diritto che scelgono di utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione, tramite Modello F24, possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto;
- o le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione possono essere richieste a rimborso, presentando apposita domanda agli uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, entro il 30 giugno 2006;
- o ai fini dell'ammissione al beneficio in argomento, i consumi di gasolio per autotrazione dichiarati possono essere comprovati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.
- o per la fruizione dell'agevolazione con Modello F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**.

PERIODO	MISURA DEL CREDITO	TERMINE PER LA	ORGANO
AGEVOLATO	DI IMPOSTA	DOMANDA	COMPETENTE
1° gennaio – 31 dicembre 2004	Euro 33,21391 per mille litri	30 giugno 2005	Agenzia delle Dogane (UTF o ufficio locale delle Dogane, se istituito, competente per territorio)

2. AUTOTRASPORTATORI CON VEICOLI DI MASSA MASSIMA COMPLESSIVA NON INFERIORE A 11,5 T

Come detto, con la citata Nota l'Agenzia delle Dogane ha riepilogato anche le modalità applicative e gli adempimenti necessari per poter fruire del credito d'imposta o del rimborso spettante agli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t (“Carbon tax”), in relazione ai consumi di gasolio effettuati nel 2004.

In tal caso, la misura del beneficio è sempre pari a quella originariamente prevista, ossia a **33,26 lire per litro** di carburante utilizzato e la **dichiarazione** dei consumi deve essere presentata **entro il 30 giugno 2005**.

Inoltre è stato ricordato che:

- o l'entità del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando l'importo originariamente previsto in lire 33,26 per litro, per il totale dei litri di gasolio acquistati e convertendo il risultato ottenuto in euro;
- o le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, tramite l'F24, l'importo del credito spettante possono usufruirne entro l'anno solare in cui il medesimo è sorto;
- o le eventuali eccedenze di credito d'imposta non utilizzate in compensazione possono essere richieste a rimborso tramite la presentazione, entro il 30 giugno 2006, di apposita domanda agli uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti;
- o i consumi dichiarati possono essere comprovati unicamente dalle relative fatture d'acquisto;
- o per la fruizione dell'agevolazione con il Mod. F24 deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6730**.

Da segnalare che nel caso in cui gli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t vogliano **fruire**, oltre alla “Carbon tax”, **anche dell'ulteriore beneficio** di cui al precedente paragrafo, **quest'ultimo** spetterà nella misura ridotta pari a **16,03656 euro per mille litri** di gasolio consumato nel 2004 (art.1, comma 515, ultimo periodo, legge 311/2004).

PERIODO	MISURA DEL CREDITO	TERMINE PER LA	ORGANO
AGEVOLATO	DI IMPOSTA	DOMANDA	COMPETENTE

o **Carbon tax:**

1° gennaio - 31 dicembre 2004

Lire 33,26 a litro

30 giugno 2005

Agenzia delle Dogane (UTF o ufficio locale delle

o **Credito di cui al paragrafo 1:**

Dogane, se istituito, competente per territorio)

Euro 16,03656 per mille litri

Al fine di agevolare gli adempimenti previsti, l'Agenzia delle Dogane provvederà a rendere disponibile non appena possibile, sul proprio sito internet (www.agenziadogane.it), il software, opportunamente aggiornato, per la compilazione e la stampa della dichiarazione dei consumi.

4084-Nota prot. 142-V-AGT del 14 gennaio 2005.pdf [Apri](#)